



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO


SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                    |                   |                   |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>MARENGHI</u>    | <u>ENZO MARIA</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>DE GRUTTOLA</u> | <u>GIOVANNI</u>   | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>FRASCA</u>      | <u>FERDINANDO</u> | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> |                    |                   |                   |
| <input type="checkbox"/> |                    |                   |                   |
| <input type="checkbox"/> |                    |                   |                   |
| <input type="checkbox"/> |                    |                   |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**



- sul ricorso n. 266/2017  
depositato il 13/03/2017

- avverso INT. PAGAMENTO n° TFKIPP00355/2016 IRES-ALTRO 2012  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

**proposto dal ricorrente:**  
DE LUCA CARNI SRL  
VIA VARIANTE SNC 83036 MIRABELLA ECLANO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 266/2017

UDIENZA DEL

12/05/2017 ore 11:00

N°

699/17

PRONUNCIATA IL:

12 MAG 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

23 MAG 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

*Mariarosaria Bianchino*

SI RILASCIATA PER USO STUDIO

## CONCLUSIONI

La società "DE LUCA CARNI SRL", con sede legale in Mirabelle Eclano (AV.) alla Via Variante, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (AV.) alla Via Fontana Angelica n. 1, presso lo studio del rag. Vincenzo castellano dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, nel ricorso conclude e chiede alla Commissione Tributaria Provinciale adita:

- dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione degli elementi di riliquidazione;
- di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza dell'atto presupposto;
- di dichiarare la nullità dell'intimazione per l'illegittimità delle sanzioni;
- di dichiarare nulle le maggiori sanzioni richieste;
- in via subordinata, di rideterminare le sanzioni irrogate in € 2.578,00 con la compensazione delle sanzioni da versare con il credito IRES;
- di condannare l'Amministrazione Finanziaria, al pagamento delle spese del giudizio, così come previsto dall'art. 15 del D. Lgs 546/1992 nella misura di euro 3.000,00, che riterrà di giustizia.
- Di sospendere l'esecutività dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47 del D Lgs 546/1992
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, 1° comma del D. Lgs 546/1992 la trattazione della controversia in pubblica udienza.



SI RILASCIA PER USO STUDIO

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, in persona del Direttore p.t., nelle controdeduzioni conclude e chiede alla Commissione Tributaria Provinciale adita:

1. Il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

### FATTO

La società "DE LUCA CARNI SRL" impugna l'intimazione di pagamento n. TFKIPPN00355-2016 emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito della sentenza della CTP di Avellino nr. 1427/02/2016 depositata in data 16.9.2016 con la quale accoglieva parzialmente il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TFK030502752/2015.

L'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento da cui è scaturita l'intimazione, per l'anno di imposta 2012, accertava il reddito di impresa complessivo di € 98.475,00, (mancata contabilizzazione ricavi per euro 39.927,00 + costi indeducibili per € 43.903,00 + 14.645,00 reddito dichiarato) scaturito da:

- a) Indebita deduzione di costi (spese di manutenzione) per € 8.292,78;
- b) Recupero a tassazione di costi per acquisti per € 11.667,42;**
- c) Recupero a tassazione di spese di pubblicità per € 3.000,00;
- d) Recupero a tassazione della perdita su crediti per euro 20.942,59;
- e) Ricavi non dichiarati per 39.927,48.

La sentenza n. 1427/02/2016 della CTP di Avellino dichiara:

- a) Deducibili i costi per manutenzione;
- b) Deducibili per intero i costi di pubblicità;
- c) Deducibile la perdita su crediti per € 16.500,00 (quindi recupero a tassazione € 4.442,00);

SI RILASCIATA PER USO STUDIO

d) Annulla i maggiori ricavi accertati riferita ai capi bovini e suini: recupera a tassazione ricavi per euro 2.675,00.

La società ricorrente nel ricorso eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione degli elementi di riliquidazione, pertanto con violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000. Inoltre, la mancata indicazione dell'aliquota applicata, comporta la nullità dell'atto.

Infine eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento in quanto le sanzioni irrogate non rispecchiano le imposte da rideterminare con la sentenza da cui è scaturito l'atto impugnato.

La società ricorrente chiede ancora che le maggiori imposte versate per la proposizione del ricorso vengano conteggiate in compensazione delle sanzioni da versare.

L'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni impugna quanto eccepito dalla società ricorrente e chiede il rigetto del ricorso essendo l'intimazione di pagamento emessa in ossequio all'art. 68 del D. Lgs 546/1992.

All'udienza del 07.04.2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino sospende l'esecutività dell'atto impugnato e fissa per la discussione del merito l'udienza del 12.05.2017, ore 11,00.

All'odierna pubblica udienza, il relatore espone e fatti e le questioni della controversia.

Dopo di che le parti, rappresentate come in atti, ammesse alla discussione, illustrano ampiamente le rispettive tesi ed argomentazioni ed insistono nel chiedere l'accoglimento delle contrastanti richieste conclusive sopra riportate.

Il Collegio esaurita la discussione, riunito in Camera di Consiglio, esaminati gli atti processuali, decide come da dispositivo.

SI RILASCIATA PER USO STUDIO

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Invero, rileva questa Commissione che la controversia nasce dalla diversa interpretazione fornita dalle parti, sia dell'art. 68 del D. lgv. N.546/1992, sia dell'art.19 del D. Lgv. N.472/1997 in combinato disposto.

Ora, il combinato disposto delle norme sopra citate porta a ritenere che le sanzioni non possono essere riscosse prima che la sentenza sia passata in giudicato, neanche nella misura dei due terzi.

Infatti, il 2° comma stabilisce che il tributo, con i relativi interessi fiscali, deve essere pagato: per i due terzi dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso; per l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e, comunque, non oltre i due terzi se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

Sia il primo che il secondo comma dell'art.68 del D. Lgv. n.546/1992 cui fa espresso rinvio l'art.19 del D. Lgv. N. 472/1997, parla di tributo con i relativi interessi ma non, espressamente, di sanzioni, con la conseguenza che le sanzioni, fino a quanto una sentenza non sia passata in giudicato, non sono riscuotibili.

Inoltre risulta dagli atti che la società ricorrente, in pendenza di giudizio, ha corrisposto più di quanto è stato deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale.

In assenza di valide argomentazioni a contrastare le doglianze della società ricorrente, l'intimazione di pagamento va annullata per aver chiesto in pagamento le sanzioni pecuniarie, che per quanto sopra detto non vanno riscosse dopo la sentenza della CTP, e per aver chiesto in pagamento imposte superiori a quelle decise, addirittura in pendenza di giudizio sono state corrisposte imposte in più di quelle decise.

SI RILASCIA PER USO STUDIO

Trattandosi di controversia sorta per una diversa interpretazione di norma, le spese possono essere compensate tra le parti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez. 5,

**P.Q.M.**


La Commissione accoglie il ricorso.

Compensa le spese del giudizio.

Avellino li 12.05.2017


IL RELATORE-ESTENSORE

(DR. GIOVANNI DE BRUTTOLA)



IL PRESIDENTE

(PROF. ENZO MARIA MARENGHI)



SI RILASCIA PER USO STUDIO